



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Reg. Dec.

N. 1681 Reg. Ric.

ANNO 1996

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1681 del 1996 proposto dal Ministero della pubblica istruzione ed il Provveditorato agli studi di Avellino, rispettivamente in persona del Ministro e del Provveditore agli studi in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui sono per legge domiciliati, in Roma via dei Portoghesi, n. 12

contro

Adamo Stina, non costituita;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, n. 139 del 17 febbraio 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 novembre 2001, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì, l'avvocato dello Stato Rago;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

L'Amministrazione propone appello avverso la sentenza, meglio indicata in epigrafe, con la quale é stato accolto il ricorso proposto dall'attuale appellato, insegnante tecnico pratico, per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza e successiva diffida

volte ad ottenere l'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati a norma dell'art. 17 del D.L. n. 13 del 1976, anche attraverso l'estensione del giudicato favorevole formatosi su analoghe pretese di taluni colleghi, nonché per la declaratoria della illegittimità del rifiuto di estendere detto giudicato.

E' denunciata l'erronea interpretazione ed applicazione della normativa indicata e si chiede che, in riforma della appellata sentenza, venga respinto il ricorso originario.

D I R I T T O

L'appello viene in decisione dopo che si è da tempo consolidato l'orientamento della Sezione (che aveva rimesso la questione all'Adunanza plenaria con ordinanze 31 maggio 1994 n. 883 e 6 agosto 1994 n. 1282) sul problema della inquadrabilità nel ruolo dei docenti laureati (Tab. C annessa al D.L. 30 gennaio 1967 n. 13) degli insegnanti di dattilografia, stenografia e tecnico-pratici degli Istituti tecnici e professionali, già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961 n. 831, 25 luglio 1966 n. 503 e 2 aprile 1968 n. 468, in senso conforme alla decisione n. 9 del 27 aprile 1995 dell'Adunanza plenaria, con la quale è stato chiarito che alla categoria sopra menzionata non é applicabile l'art. 17 del D.L. 30 gennaio 1976 n. 13, convertito, con modificazioni dalla L. 30 marzo 1976, n. 88.

E' stata condivisa, dunque, la tesi che la citata disposizione espressamente si riferisce ai soli insegnamenti per i quali, in passato, era alternativamente previsto il possesso del diploma di laurea o di istruzione di secondo grado e, a seguito della riforma, é richiesto, come unico titolo di ammissione, il diploma di laurea, mentre, al contrario, per gli insegnamenti di dattilografia, stenografia e tecnico-pratici é stato sempre richiesto (prima e dopo la riforma), come titolo di ammissione agli esami di abilitazione ed ai concorsi, il solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado (e, in origine, per gli Istituti tecnici professionali, neppure quello). A costoro trova applicazione soltanto il disposto dell'art. 13 del citato D.L. n. 13 del 1976, in forza del quale, testualmente, sono inquadrati nel ruolo di cui alla tab. D annessa al suddetto decreto "*gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli Istituti tecnici, negli Istituti professionali e nelle Scuole tecniche, per il cui insegnamento é richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente*".

Da tale orientamento, conforme a quanto dedotto dall'Amministrazione appellante, non vi è ragione di discostarsi.

L'appello, pertanto, deve trovare accoglimento, con conseguente reiezione del ricorso originario, in totale riforma della sentenza appellata.

Sussistono, tuttavia, fondate ragioni perché siano interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando,

accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;

Compensa interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì **20 novembre 2001**, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Mario SCHINAIA	PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	CONSIGLIERE, EST.
Giuseppe ROMEO	CONSIGLIERE
Giuseppe MINICONE	CONSIGLIERE
Lanfranco BALUCANI	CONSIGLIERE

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria